

MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELL'ACCESSO CIVICO

Il diritto di "accesso civico" (art. 5 comma 1 del D.lgs 33/2013), già disciplinato del D.lgs 33/2013 prima delle modifiche ad opera del decreto trasparenza (D.lgs 97/2016) si qualifica quale diritto di "chiunque" di accedere agli atti, documenti e informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione in capo alle Pubbliche Amministrazioni, in caso di omessa pubblicazione.

L'esercizio del diritto di accesso civico costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni relativi all'inadempienza.

L'esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivato.

Il rilascio dei dati o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, avviene mediante comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione obbligatoria comunicando al richiedente il relativo collegamento ipertestuale e pertanto non comporta costi.

L'istanza di accesso civico, contenente le complete generalità del richiedente con relativi recapiti e numeri di telefono, indicanti i dati, le informazioni o i documenti richiesti può essere trasmessa, per via telematica, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.L.gs 82/2005 come modificato dal D.l.gs 179/2016, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.), alla mail accessocivico@hsangiovanni.roma.it oppure alla P.E.C. ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it

Il R.P.C.T. è la Dr.ssa Maria Rita Corsetti, tel. 067705.3350

La richiesta di accesso civico può essere presentata sia in carta libera o utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Azienda, presente sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" – Accesso Civico.

Il suddetto R.P.C.T., dopo avere ricevuto la richiesta di accesso civico, ed averla inviata all'Ufficio Flussi Documentali, ne controlla la fondatezza e, in caso affermativo, la trasmette al Dirigente della U.O. responsabile per la pubblicazione dei dati oggetto di tale richiesta, il quale, entro 30 giorni, pubblica sul sito dell'Azienda il documento, l'informazione o dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui quanto richiesto risulti già pubblicato, ne da comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Ove l'istanza sia stata presentata direttamente alla U.O. che detiene i dati, le informazioni o i documenti oggetto di istanza di accesso civico, il responsabile della stessa, provvede a trasmetterla al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e qualora risulti effettivamente inadempito l'obbligo di pubblicazione provvede ad adempiere alla pubblicazione mancante.

Qualora il Responsabile della U.O. ritardi o ometta la pubblicazione oppure non risponda, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo che viene individuato nel Direttore Amministrativo il quale, dopo avere verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda e contemporaneamente né da comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di segnalare, ai sensi dell'art. 43 comma 5 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio competente in materia di procedimenti disciplinari, al Direttore Generale, all'OIV per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza in merito alle relative forme di responsabilità.

Il richiedente può, inoltre, ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art.116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.lgs 2 luglio 2010, n. 104.